

#### COMUNE DI SPOTORNO

#### Provincia di Savona

#### DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 30/03/2019

OGGETTO: RREGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI – APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore 10,00 presso la Sala Palace – Via Aurelia n. 121.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale, in **sessione ordinaria** seduta pubblica di prima convocazione.

#### Risultano:

			Presente	Assente
1	FIORINI	MATTIA	X	
2	CAMIA	MATTEO	X	
3	CANEPA	MONICA	X	
4	DELBONO	DAVIDE	X	
5	GIUDICE	GIAN LUCA		X
6	MAGNONE	MAXIMILIANO	X	
7	MORETTI	GIULIA	X	
8	PELUFFO	MARINA	X	
9	SPOTORNO	GIOVANNI	X	
10	BONASERA	FRANCESCO		X
11	SPIGA	SALVATORE		X
12	MARCENARO	MATTEO		X
13	RICCOBENE	FRANCESCO		X
Totale N.			8	5

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Michela Gaggero.

Il **Sindaco Dott. Mattia Fiorini**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA** la relazione del Sindaco come da allegato al presente provvedimento,

**RICHIAMATO** l'art. 42 del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

**VISTO** l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

#### RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, con il quale il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 31/12/2018 è stato differito al 28/02/2019;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, con il quale il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31/03/2019;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**VISTO** l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**PREMESSO** che la Legge 27/12/1997 n. 449 recante norme in materia di stabilizzazione della finanza pubblica, all'art. 50, comma 1, recita testualmente: "Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218";

**VISTO** il D. Lgs. 19/06/1997, n. 218 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale";

#### **CONSIDERATO** che l'accertamento con adesione:

- è un istituto che si colloca tra gli strumenti deflattivi del contenzioso, mediante il quale il contribuente può giungere ad una definizione della controversia nella fase precontenziosa in contraddittorio con l'Ufficio accertatore, in quanto permette di evitare perdite di tempo ed oneri derivanti dal processo tributario;
- risulta strumento utile e opportuno per definire le entrate dovute e prevenire le relative controversie accelerando nel contempo i tempi di riscossione;

**RITENUTO** opportuno disciplinare in forma autonoma ed organica la disciplina dell'Accertamento con adesione delle entrate tributarie, in modo da fissare regole di carattere procedurale che consentano al contribuente interessato di conoscere le modalità attraverso le quali addivenire ad una definizione della controversia tributaria;

**VISTO** lo schema di regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione, allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO** che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 1ª Commissione Consigliare nella seduta del 27/03/2019;

**VISTO** il parere rilasciato dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**ACQUISITO** il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

**ACQUISITO** il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., ed in particolare l'art. 52;

**VISTA** la Legge 15/12/1997 n. 449;

**VISTO** il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**CON** voti unanimi favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, voti espressi nei modi di legge, su 8 Consiglieri presenti e votanti,

#### DELIBERA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai Tributi Comunali, allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 01/01/2019. Pertanto, a partire da tale data, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso contrastanti ed in particolare:
  - l'art. 20 del vigente Regolamento delle Entrate, avente ad oggetto: "Accertamento con adesione";
  - l'art. 5 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), avente ad oggetto: "Accertamento con adesione";
- 3. di pubblicare il Regolamento adottato sul proprio Sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6/12/2011, n. 201 (L. n. 214/2011).

#### SUCCESSIVAMENTE

con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 8 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

IIl Sindacoo Presidente Dott. Mattia Fiorini Il Segretario Comunale Dott.ssa Michela Gaggero



#### PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 10 DEL 21/03/2019

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO OGGETTO: CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI – APPROVAZIONE.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.

**REGOLARITA' TECNICA**: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE parere favorevole.

DATA 21/03/2019

MARZOCCA MARIANNA / INFOCERT SPAAREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA



#### PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 10 DEL 21/03/2019

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO OGGETTO: CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI – APPROVAZIONE.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.

**REGOLARITA' CONTABILE**: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE parere favorevole.

DATA 21/03/2019

MARZOCCA MARIANNA / INFOCERT SPAAREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA del Servizio Finanziario

# Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale $N^\circ$ 8 del 30/03/2019

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI – APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 23/05/2019.

Data, 08/05/2019

L'INCARICATO SCIANDRA PIETRO / INFOCERT SPA



PROVINCIA DI SAVONA

# Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai Tributi Comunali

### **SOMMARIO**

THOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione	3
Articolo 3 - Ambito di applicazione	3
TITOLO II - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE	4
Articolo 4 - Competenza	4
Articolo 5 - Attivazione del procedimento	4
Articolo 6 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio	4
Articolo 7 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	4
Articolo 8 - Effetti dell'invito a comparire	5
Articolo 9 - Svolgimento del contradditorio	5
Articolo 10 - Atto di accertamento con adesione	5
Articolo 11 - Esito negativo del procedimento	6
Articolo 12 - Perfezionamento della definizione	6
Articolo 13 - Effetti della definizione	6
Articolo 14 - Riduzione della sanzione	6
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI	7
Articolo 15 - Decorrenza e validità	7

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall' art. 50 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo principi di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di accertamento e degli adempimenti dei contribuenti, nonché di riduzione del contenzioso.

#### Articolo 2 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, introduce nel proprio ordinamento l'Istituto di accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti.

#### Articolo 3 - Ambito di applicazione

- 1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
- 2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'Ufficio. A titolo esemplificativo si ritiene che si possa ricorrere all'istituto di cui al presente Regolamento:
- quando sussiste materia suscettibile di valutazione discrezionale (es. valore aree fabbricabili);
- qualora sia impossibile quantificare l'oggetto dell'imposizione (es. fabbricato mai accatastato e non più esistente).
- Esulano, pertanto, dal campo applicativo dell'Istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
- 3. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi benefici dell'operazione.
- 4. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'Ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
- 5. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

#### TITOLO II - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

#### Articolo 4 - Competenza

1. Competente alla definizione con adesione di un accertamento è il Responsabile dell'Ufficio preposto alla funzione di accertamento in materia che ha emanato l'atto.

#### Articolo 5 - Attivazione del procedimento

- 1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:
- a) a cura dell'Ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

#### Articolo 6 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

- 1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:
- a) il tributo ed il periodo d'imposta accertato, gli elementi identificativi dell'atto e della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
- 2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
- 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

#### Articolo 7 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

- 1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 6 comma 1, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria, istanza indirizzata all'Ufficio Tributi, in carta libera a mezzo raccomandata o con deposito all'Ufficio Protocollo del Comune dietro rilascio di ricevuta, di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
- 2. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario, purché in possesso di mandato scritto ad agire in nome e per conto di

tutti gli altri coobbligati. L'eventuale atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati per conto degli altri estingue l'imposizione tributaria anche in capo a questi ultimi.

- 3. La rinuncia alla richiesta di definizione, ritenuta implicita in caso di presentazione di ricorso, vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.
- 4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione dell'accertamento sia quelli del pagamento del tributo.
- 5. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telematicamente o via fax, formula l'invito a comparire.
- 6. L'invito non costituisce un obbligo per l'Ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

#### Articolo 8 - Effetti dell'invito a comparire

- 1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 2. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
- 3. Il Responsabile dell'Ufficio darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente e del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

#### Articolo 9 - Svolgimento del contradditorio

- 1. Lo svolgimento del contradditorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
- 2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

#### Articolo 10 - Atto di accertamento con adesione

- 1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
- 2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal

contribuente, quanto proposto dall'Ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

#### Articolo 11 - Esito negativo del procedimento

- 1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
- 2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale, copia del quale, una volta sottoscritto dalle parti, dovrà essere consegnata al contribuente.

#### Articolo 12 - Perfezionamento della definizione

- 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua tale versamento, nel succitato termine, l'accordo è da considerarsi inesistente.
- 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio l'attestazione dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento dell'attestazione, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

#### Articolo 13 - Effetti della definizione

- 1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
- 2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né' dal contenuto della dichiarazione né' dagli atti in possesso alla data medesima.
- 3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

#### Articolo 14 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione le sanzioni irrogate dal Responsabile del tributo per le violazioni che hanno determinato l'avviso di accertamento, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

#### TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 15 - Decorrenza e validità

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2019. Conseguentemente, l'Istituto dell'accertamento con adesione, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
- 2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

## Comune di Spotorno

#### Organo di Revisione

#### Verbale n. 04 del 08 febbraio 2019

Parere dell'Organo di Revisione

Sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto:

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI - APPROVAZIONE -

Oggi, 08.02.2019, lo scrivente Ragionier Masiello Mauro, Revisore dell'Ente, provvede al rilascio del parere sulla proposta di delibera sopra riportata.

Con tale delibera l'Ente si propone di introdurre, a far data dal 1° gennaio 2019, l'istituto dell'accertamento con adesione al fine di dirimere nella fase precontenziosa eventuali controversie di natura tributaria sorte con i soggetti passivi.

#### **ESAMINATI**

- 🔋 la bozza di delibera proposta
- il regolamento di Accertamento con Adesione da approvare

#### VISTI

- gli articoli 42 151 e 239 del Decreto Legislativo 267/2000
- l'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997
- il Decreto Legislativo 218/1997
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato fissato da ultimo al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021
- i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati sia in merito alla regolarità tecnica che alla regolarità contabile

#### **TENUTO CONTO**

che l'Ente alla data odierna non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2019/2021

#### **ESPRIME**

parere favorevole all'adozione della delibera proposta.

Lì' 08.02.2019

Il Revisore dei Conti

(Rac



<u>PUNTO N. 8 ODG: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI – APPROVAZIONE </u>

#### SINDACO FIORINI MATTIA

Procediamo quindi a discutere il punto numero 8 proposto dall'Area Economico finanziaria: Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali – Approvazione.

Entriamo nel vivo dei punti che ci porteranno poi a discutere e a votare il bilancio di previsione. Questa prima parte è volta ad applicare il criterio della massima trasparenza a un'azione che effettivamente veniva già effettuata dall'ufficio tributi e cioè prendere tutti quei provvedimenti nell'interesse sia dell'ufficio tributi del comune, ma in particolare del contribuente, volti ad evitare e depotenziare successivi contenziosi che potrebbero nascere nelle sedi civili e giudiziarie inerenti al pagamento di tributi. Quindi, sostanzialmente abbiamo ritenuto di produrre un regolamento di come queste azioni che venivano già fatte, vengono esplicitate in modo da rendere il contribuente edotto di quelli che sono sostanzialmente (a questo punto direi) dei diritti, perché la parte principale di questo regolamento è istituire e disciplinare questo accertamento con adesione. L'accertamento con adesione che si applica in presenza ovviamente di materia concordabile, cioè quando ci sono elementi da discutere nel confronto tra l'amministrazione pubblica che esige il tributo e il contribuente che il tributo lo deve pagare, solo se ci sono elementi che sono suscettibili di discussione. Quindi, si sgombra il campo da tutte le questioni di diritto o tutte le fattispecie in cui l'obbligazione tributaria e quindi l'importo del tributo o il motivo per cui si paga è stato determinato sulla base di elementi certi. Quindi, laddove ci siano elementi non certi nella determinazione di questo tipo di tributo, nei termini del pagamento e quant'altro si può aderire a questo accertamento con adesione che, quindi ,è una parte intermedia del processo che poi potrebbe portare a una causa e quant'altro. In questo processo idealmente si tende a discutere con il contribuente, a cercare di ascoltare le ragioni del contribuente e

arrivare a una soluzione che eviti di portare l'ente e il contribuente a prendere azioni successive in sede civile.

Ci tengo a dire, è importantissimo, che è un diritto del contribuente; nel senso che l'accertamento con adesione è fatto sia di iniziativa dell'ufficio, quindi, l'ufficio si accorge che c'è qualcosa che non va, scrive al contribuente e invita il contribuente a comparire per discutere della questione. In questa fattispecie il contribuente non è assolutamente obbligato a rispondere né ad arrivare. Quindi, l'ufficio avvisa il contribuente e gli dice se vuoi vieni e discutiamo; se non vuoi è tuo diritto rimanere e si prende la strada solita. Oppure può avvenire anche ad iniziativa del contribuente: cioè il contribuente che riceve la lettera dell'ufficio tributi con comunicazione che c'è qualcosa che non va nel pagamento dei suoi tributi e può chiedere di venire in ufficio a discutere e fare l'accertamento con adesione prima di intraprendere delle cause che ci potrebbero portare a costi e tempi maggiori. Quindi, lo ritengo essenzialmente importante. Lo abbiamo sempre fatto, ma è importante approvare un regolamento che renda chiaro e trasparente a tutti che cosa si fa e a cosa serve l'accertamento con adesione. Ci tengo a precisare che l'altra parte per cui è importante questo regolamento è che è un diritto in più senza nessun tipo di obbligo per il contribuente. Quindi, è una possibilità che si da per cercare di depotenziare i potenziali conflitti che ci sono tra la pubblica amministrazione e i contribuenti quando si parla di pagamento di tributi.

Ci sono interventi? Pongo allora in votazione il punto numero 8: Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali – approvazione. Chi è a favore? Unanimità. Anche questo punto ha l'immediata esecutività. Unanimità.